



31934-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Vito Di Nicola

- Presidente -

Sent. n. sez. 10065

Donatella Galterio

C.C. 17/06/2022

Gianni Filippo Reynaud

R.G.N. 13372/2022

Maria Beatrice Magro

Gennaro Sessa

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

(omissis)

(omissis)

avverso l'ordinanza in data 24/02/2022 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;

letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24/02/2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza o, comunque, di nullità o di inefficacia dell'ingiunzione di demolizione della sopraelevazione al primo piano dell'immobile sito in (omissis) alla (omissis), presentata nell'interesse di (omissis)

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia del (omissis) che ha articolato

tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla natura dell'abuso e vizio di motivazione per travisamento del fatto e delle prove, nonché per omessa valutazione della proporzionalità della misura.

Sostiene, in specie, che il giudice dell'esecuzione, nel disattendere la censura difensiva fondata sull'asserita lesione del diritto all'inviolabilità del domicilio, sarebbe incorso in un palese travisamento del fatto e delle prove acquisite e avrebbe, inoltre, eluso il principio di proporzionalità affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21/04/2016 (cd. *Ivanova*), in quanto risultava provato che gli istanti occupavano l'immobile oggetto dell'ingiunzione di demolizione unitamente al nucleo familiare del proprio figlio (omissis) e non disponevano di altra abitazione in cui trasferirsi.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo fondato sulla violazione del divieto del "*bis in idem*".

Assume al riguardo che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato la natura ripristinatoria e non punitiva dell'ingiunzione a demolire il manufatto abusivo e avrebbe inoltre erroneamente escluso la rilevanza e la fondatezza della questione di incostituzionalità dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 per violazione del principio del "*ne bis in idem*", atteso che la sanzione penale di cui all'art. 44 del d.P.R. citato e l'anzidetta ingiunzione perseguirebbero scopi complementari, in alcun modo coordinati dall'ordinamento nazionale.

Aggiunge, altresì, che dovrebbe riconoscersi natura di sanzione penale all'ingiunzione a demolire anche alla luce dei cd. "*criteri Engel*", elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, attesa la gravità del provvedimento ripristinatorio, cui fa seguito, in caso d'inadempimento del destinatario, l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivamente edificato e della relativa area di sedime, nonché il pagamento di una cospicua sanzione pecuniaria, ove le opere insistano in area vincolata.

2.3. Con il terzo motivo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo fondato sulla violazione degli artt. 173 cod. pen. e 6 CEDU.

Rileva sul punto che l'ingiunzione a demolire emessa a distanza di un notevole lasso temporale dall'accertamento del reato finisce con l'assumere – secondo quanto chiarito dalla Corte EDU nella decisione Hamer c. Belgio del 27/02/2008 – natura di sanzione penale, essendo di fatto irragionevolmente

procrastinata la condizione di imputato del suo destinatario, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 173 cod. pen. per in ragione dell'avvenuta maturazione della causa di estinzione della pena della prescrizione.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi presentati nell'interesse di (omissis) sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento appare innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione alla natura dell'abuso e vizio di motivazione per travisamento del fatto e delle prove, oltre che per omessa valutazione della proporzionalità della misura adottata, sostenendo che nel provvedimento gravato non si sarebbe considerato che risultava provato che gli istanti occupavano, insieme al nucleo familiare del proprio figlio (omissis) l'immobile per il quale era stata emessa l'ingiunzione di demolizione e non disponevano di altra abitazione in cui trasferirsi.

Osserva al riguardo il Collegio che la doglianza, al netto della prospettata violazione di legge, che, in quanto non corredata dall'esplicitazione degli argomenti a sostegno, non esige un'argomentata confutazione, risulta connotata da evidente genericità, posto che i ricorrenti si sono limitati a contestare le risultanze dell'accertamento eseguito da personale della Polizia di Stato presso l'immobile oggetto dell'ingiunzione demolitoria, attestante che esso è occupato dal nucleo familiare di un figlio dei predetti, senza provare in alcun modo quanto sostenuto in relazione alla diretta disponibilità della consistenza, non potendosi ritenere utili, a tal fine, il certificato storico di residenza rilasciato dal comune di Afragola e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da (omissis) (omissis) atti ex se inidonei a documentare l'effettiva situazione fattuale.

Né può ritenersi sussistente un vizio motivazionale per carenza nella parte afferente la valutazione di proporzionalità della misura adottata, atteso che il provvedimento gravato non contrasta con i principi enunciati, nella *subiecta materia*, dalla giurisprudenza europea, avendo giudicato proporzionato l'ordine demolitorio, in quanto finalizzato alla tutela di un interesse sovraordinato, qual è

quello all'ordinato sviluppo del territorio, in perfetta aderenza all'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «*Il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio*» (così, Sez. 3, n. 48021 dell'11/09/2019, Giordano, Rv. 277994-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Contadini e altro, Rv. 267024-01).

3. Del tutto privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione al rigetto della doglianza fondata sulla violazione del divieto di "*bis in idem*", sostenendo che sarebbe stata erroneamente affermata la natura ripristinatoria e non punitiva dell'ingiunzione a demolire ed altrettanto erroneamente sarebbe stata esclusa la rilevanza e la fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 per violazione del principio del "*ne bis in idem*", atteso che la sanzione penale di cui all'art. 44 del d.P.R. citato e l'ordine demolitorio perseguirebbero scopi complementari, in alcun modo coordinati dall'ordinamento nazionale.

Ritiene in proposito il Collegio che la dedotta censura sia insuscettibile di accoglimento, risolvendosi, di fatto, nella mera riproposizione della lamentazione *illo tempore* prospettata con il terzo dei motivi a fondamento dell'istanza di inefficacia dell'ingiunzione di demolizione, puntualmente scrutinata dal giudice dell'esecuzione (in specie a pag. 2 dell'ordinanza gravata) e adeguatamente confutata col rilievo che tale ingiunzione, ancorchè promanante dal giudice penale ex art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio e non finalità punitiva, in quanto produce effetti sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore dell'abuso e non comporta la violazione del principio del "*ne bis in idem*" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014.

Va, d'altro canto, evidenziato che costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità che non possono essere riprodotte, con i motivi di ricorso, le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.

La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, *ex multis*, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

4. Infondato risulta, infine, anche il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della doglianza imperniata sull'asserita violazione degli artt. 173 cod. pen. e 6 CEDU, sostenendo che l'ingiunzione a demolire emessa a distanza di un rilevante lasso temporale dall'accertamento del reato finirebbe con l'assumere natura di sanzione penale in quanto procrastina irragionevolmente la condizione di imputato del destinatario, con conseguente applicabilità del disposto dell'evocata norma codicistica.

In proposito, rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento gravato risulta sorretto, anche *in parte qua*, da un impianto motivazionale lineare, logico e coerente, in cui si è avuto cura di porre in rilievo che il tempo trascorso tra l'irrevocabilità della sentenza e l'emissione dell'ingiunzione di demolizione, lungi dal poter essere inteso come fattore idoneo a fare acquisire a tale ultimo provvedimento natura di sanzione penale, con conseguente applicabilità della normativa in tema di prescrizione della pena, costituisce elemento di fatto tradottosi in un evidente vantaggio per i destinatari dell'ordine, avendo questi ultimi avuto l'agio di reperire, con la necessaria tranquillità, un'altra abitazione in cui fissare la propria dimora.

Tale argomentazione risulta, peraltro, in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che «*In tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la*

possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria» (così, da ultimo, Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 08/01/2021, Leoni, Rv. 280270-01).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, i ricorsi proposti nell'interesse di (omissis)


devono essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/06/2022

Il consigliere estensore

Gennaro Sessa



Il Presidente

Vito Di Nicola

